

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3532 del 29/07/2020
Oggetto	SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI TORRENTI NURE E CHIAVENNA E LORO AFFLUENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3648 del 29/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI TORRENTI NURE E CHIAVENNA E LORO AFFLUENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PIACENZA.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021" e DGR n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 per la Tutela della risorsa idrica l'Autorità competente può disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai prelievi, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione:

- il Regolamento Regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV);

- ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33 il rispetto del DMV è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio, conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scenda al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;

- anche ai titolari di autorizzazione provvisoria e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO che:

- l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV sono applicati entro il 31.12.2016;

- nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologica-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;

- il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;

- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

RILEVATO che:

- le misurazioni effettuate dalla Struttura Idro Meteo Clima, Servizio Idrografia Idrologia Regionale e Distretto Po di ARPAE nella sezione di riferimento del T. Chiavenna denominata "Saliceto" e pubblicate al link https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=4213 hanno evidenziato come il corso d'acqua abbia portate di deflusso inferiori al DMV individuato nell'Allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;

- le misurazioni puntuali effettuate dalla Struttura Idro Meteo Clima, Servizio Idrografia Idrologia Regionale e Distretto Po di ARPAE nei giorni 21.07.2020 e 27.07.2020 nelle sezioni del T.Tidone denominate "Ponte di Carmiano" e "San Damiano" hanno evidenziato come il corso d'acqua abbia portate di deflusso inferiori al DMV individuato nell'Allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;

- le previsioni meteo-climatiche a medio periodo non individuano variazioni che possano apportare precipitazioni significative tali da modificare in modo sostanziale il regime di deflusso in atto;

RITENUTO pertanto necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale nel rispetto della pianificazione di settore ovvero emanare provvedimenti tesi alla sospensione dei

prelievi;

PRECISATO che tali provvedimenti verranno revocati in forma espressa al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dalla medesima Struttura Idro Meteo Clima, Servizio Idrografia Idrologia Regionale e Distretto Po di ARPAE;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è Adalgisa Torselli, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE - Piacenza;

DATO ATTO altresì della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di disporre, a far data dal 30 luglio 2020, la sospensione dei prelievi idrici, nei territori di competenza del SAC di Piacenza:
 - dal Torrente Chiavenna e suoi affluenti;
 - dal Torrente Nure e suoi affluenti;
- b) di stabilire che il divieto di cui alla lettera a) ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria al prelievo, di idoneo titolo concessorio ancorché scaduto il 31.12.05 se assoggettabile a quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del R.R. n. 4/2005, e per coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell'iter istruttorio;
- c) di stabilire che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare al SAC le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;
- d) di permettere il prelievo, in deroga a quanto disposto alla lettera a), solo qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, alle seguenti tipologie di utilizzo:
 1. prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
 2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
 3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
 4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
 5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrita ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);
- e) di precisare che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale;
- f) di precisare che non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di DMV, che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;
- g) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sia da considerarsi soggetto alle sanzioni previste dall'art.17 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e s.m. e i.;

- h) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento non consistente nel prelievo di risorsa, e specificamente la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo o la mancata comunicazione dell'impossibilità della rimozione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o del titolo concessorio;
- i) di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di Polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
- j) di rinviare ad apposito atto la revoca delle presenti disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consentano in modo stabile ovvero al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dalla Struttura Idro Meteo Clima, Servizio Idrografia Idrologia Regionale e Distretto Po di ARPAE;
- k) di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni del territorio della Provincia di Piacenza interessati, per l'affissione ai relativi Albi Pretori, alla Provincia di Piacenza, ai Carabinieri Forestali, nonché alle Associazioni di categoria interessate, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ai maggiori quotidiani a diffusione locale (in quest'ultimo caso in forma di comunicato stampa);
- l) di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

La DIRIGENTE

SAC di Piacenza

Adalgisa Torselli

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.